



COMUNE DI BORGOSAN GIOVANNI

PROVINCIA DI LODI
TEL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01/10/2024 – 30/09/2028.

Ente appaltante: Comune di Borgo San Giovanni

Sede Legale: Via Aldo Moro n. 33

Telefono: 037197004

Posta Elettronica Certificata: comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Formano oggetto della presente concessione la gestione, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la materiale affissione dei manifesti, nel territorio del Comune di Borgo San Giovanni.

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dalla legge 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale in materia.

ART. 2 - LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è il territorio del Comune di Borgo San Giovanni. La concessione ha durata di anni quattro successivi e continui, dal 01/10/2024 al 30/09/2028.

Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tale fine il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.

Al termine della concessione, l'affidatario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Scaduto il termine dell'affidamento della concessione, è fatto divieto all'affidatario di emettere atti inerenti ai servizi gestiti fatta salva la continuazione delle attività relative alla riscossione coattiva in atto fino alla produzione all'Ente della richiesta di inesigibilità dei crediti.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento, qualora, nel corso della gestione, vengano emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa e tali da non consentire di tradurre il rapporto in diversa forma contrattuale.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per la gestione del servizio di cui all'articolo 1, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo netto fisso, nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara da corrispondersi in rate trimestrali posticipate.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato complessivo della presente concessione per la durata di anni 4 (quattro), risulta pari ad Euro 71.941,32.

L'importo è da considerarsi puramente indicativo per la particolarità dell'oggetto del presente affidamento.

ART. 4 – TARIFFE E VARIAZIONI CONTRATTUALI

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni normative vigenti.

La concessione potrà essere modificata, senza una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi previsti dagli artt. 189 comma 1 lett. a) e 192 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.

Qualora nel corso dell'appalto si verificassero a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, il canone potrà essere revisionato in aumento od in diminuzione sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10% (dieci per cento).

E' fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzione

di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.

Il Comune si riserva la facoltà di assegnare al Concessionario, nell'arco della vigenza contrattuale, l'accertamento e la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza, nei modi e nelle quantità disposte dalla normativa.

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, con assoluta regolarità e puntualità; il Concessionario risponde direttamente di tutte le infrazioni, incluso l'operato del proprio personale, e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da ogni incombenza il Comune.

Il personale utilizzato nel servizio è alle complete dipendenze della società alla quale è fatto carico dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza.

Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata, flessibile e rispettosa delle previsioni contenute in tutti i Regolamenti comunali, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli trasgressori e/o obbligati solidali.

Deve adeguare il suo comportamento al rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal Regolamento UE 2016/679, della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, del D.P.R. 445/00 sulla documentazione amministrativa e delle loro successive modificazioni. In particolare, deve rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito sul territorio comunale o comunque in comuni limitrofi entro 30 km dal Comune di Borgo San Giovanni.

Presso l'ufficio dovranno essere esposti, per la consultazione:

le tariffe approvate dall'ente;

i regolamenti comunali dei servizi oggetto della concessione;

l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;

il Registro delle commissioni di affissione;

L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza ed essere dotato di tutti i servizi necessari per le attività (telefono, mail, posta elettronica certificata, ecc.).

Il rapporto con l'utenza dovrà essere improntato alla massima correttezza e disponibilità.

L'Aggiudicatario dovrà garantire l'apertura al pubblico del predetto ufficio per la gestione dei servizi, sia con accesso diretto che telefonico.

ART. 6 - GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il Concessionario dovrà curare le seguenti attività inerenti la diffusione dei messaggi

pubblicitari:

- a. acquisizione di tutte le dichiarazioni presentate dagli interessati;
- b. acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti;
- c. quantificazione dell'importo del Canone che il soggetto passivo deve corrispondere, prima del rilascio del titolo di concessione/autorizzazione, entro due giorni lavorativi dalla richiesta fatta a mezzo email dall'ufficio comunale competente;
- d. consegna al domicilio del contribuente, entro venti giorni dalla scadenza, di un avviso di pagamento su iniziative pubblicitarie di durata superiore all'anno;
- e. procedere agli opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto e recapitare gli avvisi al nuovo indirizzo/nominativo.
- f. riscossione del canone unico permanente e temporaneo;
- g. rendicontazione con cadenza mensile dei pagamenti PAGOPA;
- h. istruttoria delle richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con specifico riferimento ai rimborsi.
- i. procedere agli opportuni controlli e verifiche delle varie fattispecie impositive presenti sul territorio comunale per verificarne la consistenza, la tipologia e la dimensione.
- j. procedere all'eventuale emissione di avvisi di accertamento per i casi omesso e/o tardivo versamento o per casi di omessa/infedele dichiarazione ai sensi dei commi 792 e seguenti della L 160/2019.
- k. procedere alla riscossione coattiva di tutte le somme accertate e non pagate.

SERVIZIO AFFISSIONI

Il Concessionario dovrà curare le seguenti attività inerenti le pubbliche affissioni:

- a. prendere in consegna dal Comune le attrezzature per affissione dei manifesti esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato di fatto in cui si trovano previa redazione di apposito verbale-elenco con la descrizione dello stato di usura;
- b. revisionare e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni esistenti in opera nel Comune, con particolare riguardo all'estetica e al decoro del comune, nonché rimuovere e sostituire gli impianti inservibili, difettosi o deteriorati;
- c. tenere aggiornata una mappa generale recante l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
- d. assumere continue iniziative atte alla repressione dell'abusivismo. In particolar modo l'appaltatore dovrà provvedere al servizio di repressione dell'abusivismo durante il periodo elettorale;
- e. curare la rimozione del materiale abusivamente affisso e la corrispondente riscossione dei relativi diritti e provvedere altresì alla copertura dei manifesti scaduti;
- f. raccogliere i manifesti da affiggere, inclusa la materiale affissione degli stessi;
- g. affiggere tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, con applicazione, nei casi ricorrano i motivi di urgenza della maggiorazione prevista;
- h. verificare che nessun manifesto sia affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico;
- i. rimuovere i manifesti scaduti o copertura con manifesti nuovi o con fogli di carta che non consentano la lettura del messaggio contenuto nel manifesto ricoperto;
- j. procedere agli opportuni controlli e verifiche per la presenza di eventuali affissioni abusive provvedendo nel contempo alla rimozione e/o copertura;
- k. procedere all'emissione di avvisi di accertamento per eventuali affissioni abusive;
- l. procedere alla riscossione coattiva di tutte le somme accertate e non pagate;
- m. affiggere, a titolo gratuito, per conto del Comune, dei manifesti di natura istituzionale, sociale, culturale e ricreativa delle attività organizzate direttamente dal Comune; le richieste di affissione da parte dell'ente dovranno essere garantite entro le 24 ore dalla richiesta.

Il Concessionario prende in consegna dal Comune tutti gli impianti e le attrezzature destinati alle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipulazione del contratto. Si obbliga a

mantenere efficienti gli impianti esistenti, effettuando le manutenzioni ordinarie e, provvedendo, ove mancante, all'installazione di una targhetta con apposita dicitura.

Alla scadenza del contratto, o in caso di cessazione dell'affidamento per qualsiasi motivo, il Concessionario dovrà riconsegnare al Comune, in piena efficienza e manutenzione, tutti gli impianti, tanto se facenti parte della dotazione iniziale, quanto se installati durante il periodo del contratto. Gli impianti come sopra forniti e collocati si intendono, con la collocazione, ceduti al Comune senza corresponsione di alcun compenso o indennità.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DEL CONTRATTO

Il Concessionario si obbliga, oltre all'osservanza scrupolosa di quanto già disposto nel presente capitolato d'oneri, alle normative di settore e nei regolamenti comunali relativi, a provvedere al trasferimento delle banche dati dei servizi affidati, alla nuova ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

Entro lo stesso termine, il Concessionario dovrà consegnare al Comune anche la seguente documentazione:

- originali dei provvedimenti di accertamento notificati e non ancora definiti, con relativo elenco;
- elenco dei ricorsi pendenti;
- ogni altro documento utile all'accertamento e alla riscossione delle entrate.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, l'affidatario è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita cauzione a garanzia per tutta la durata del contratto di importo pari al 10% del valore complessivo presunto della concessione in oggetto secondo gli importi e le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Tale cauzione dovrà essere costituita da atto di fidejussione o polizza fidejussoria "a semplice richiesta scritta" incondizionata e rilasciata da Istituto bancario o da primaria Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzati.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio l'operatore dovrà allegare in originale o copia autentica, la certificazione o dichiarazione dell'organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso. Si precisa che in caso di R.T. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a norma dell'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione o in caso di fallimento dell'Istituto emittente, durante l'esecuzione del contratto, il concessionario è obbligato a reintegrarla entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta escussione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dello stesso ovvero rivalersi sugli eventuali crediti maturati dall'aggiudicatario.

La polizza fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di

penali, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

La cauzione verrà svincolata nei modi di legge e, comunque, lo svincolo avverrà solo dopo che le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita alla ditta aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

Un'eventuale integrazione o rettifica in diminuzione della cauzione può essere richiesta nel caso in cui il gettito delle entrate la cui riscossione coattiva viene affidata in concessione dovesse variare in aumento o diminuzione in misura superiore al 20 per cento della previsione iniziale.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.

ART. 9 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, il Concessionario deve presentare la documentazione necessaria per la firma del contratto che verrà successivamente stipulato comprensiva della cauzione prevista. Tutte le spese relative alla stipula del contratto, ivi compresa l'imposta di registro, diritti di segreteria e di rogito, sono a carico del Concessionario.

ART. 10 - PERSONALE

La società aggiudicataria deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, e ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

L'aggiudicatario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Tutto il personale addetto al servizio deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel "Codice di comportamento" dei dipendenti del Comune di Borgo San Giovanni vigente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 27/12/2022.

Per tutta la durata del contratto il Concessionario deve avere alle proprie dipendenze almeno un ufficiale della riscossione impegnato nell'esecuzione del presente contratto.

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario. Qualora il Comune ritenga che un dipendente del concessionario, adibito al servizio in oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.

Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART. 11 - INFORTUNI - DANNI - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con validità pari alla durata del contratto. Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'ente appaltante e dei propri dipendenti con RCT massimale per sinistro minimo

€ 3.000.000,00 e RCO massimale per sinistro/per persona minimo € 3.000.000,00.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata dal Concessionario con durata annuale dovrà essere presentata una dichiarazione da parte della Compagnia Assicuratrice in cui la stessa dichiara:

- a) che la copertura della polizza è valida ed operante nei confronti del Comune di Borgo San Giovanni;
- b) i massimali RC Terzi per ogni sinistro, ogni persona e cosa;
- c) i massimali RC prestatori d'opera per ogni sinistro e per ogni prestatore d'opera;
- d) che la polizza sia stata stipulata con durata annuale (indicare il periodo) e con previsione di tacito rinnovo;
- e) che il premio risulti regolarmente pagato;
- f) di impegnarsi a notificare tempestivamente a mezzo PEC alla Stazione Appaltante Comune di Borgo San Giovanni tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità della polizza;
- g) di impegnarsi a notificare a mezzo PEC alla Stazione Appaltante Comune di Borgo San Giovanni, almeno trenta giorni prima della scadenza, l'eventuale volontà dell'assicurato di non rinnovare la polizza;
- h) di impegnarsi a notificare a mezzo PEC alla Stazione Appaltante Comune di Borgo San Giovanni contestualmente alla scadenza del termine del pagamento, l'eventuale mancato pagamento dei premi da parte dell'Assicurato.

La medesima ditta, in relazione al servizio delle pubbliche affissioni e alla manutenzione ordinaria, dovrà operare sui singoli punti di intervento in maniera esclusiva e solo quando non siano in atto eventuali altri interventi di competenza comunale (manutenzioni verde pubblico, strade, ecc.).

In alternativa alla stipulazione della specifica polizza di cui ai commi precedenti, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi già attivata, avente almeno le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 3.000.000,00

ART. 12 - OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Ente dovrà fornire al Concessionario, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, unitamente a copia dei regolamenti comunali, tutte le banche dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell'affidamento e di quanto altro necessario per la costituzione della base della banca dati.

ART. 13 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e ritenuti accettabili dalla Commissione Giudicatrice. L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica, per motivi imputabili esclusivamente all'aggiudicatario, potrà comportare la risoluzione del contratto.

Ai sensi e nei limiti fissati dall'art. 189 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà, nel periodo contrattuale di richiedere eventuali servizi non previsti dal presente capitolato e comunque attinenti alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate, alle stesse condizioni contrattuali.

Le modifiche del contratto in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, si avvale della facoltà di affidare nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto d'appalto all'aggiudicatario del contratto.

Il contratto, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni o variazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Integrazioni e variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

ART. 14 - VIGILANZA, CONTROLLO E PENALITÀ'

Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui il Comune potrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Comune per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato secondo le seguenti linee guida:

- Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici Comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
- L'Ufficio Tributi è tenuto a curare i rapporti con il Concessionario, svolgendo la funzione di indirizzo, sovrintendendo alla gestione, nonché vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di legge, regolamentari e di capitolato.
- L'Amministrazione comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
- Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo PEC all'appaltatore, che potrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati.
- In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, all'appaltatore possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi che vanno da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale;
- L'applicazione della penale non preclude all'Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
- Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della

procedura di contestazione. Qualora l'appaltatore non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione prestata.

ART. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

É fatto divieto al Concessionario di subappaltare o comunque cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 188 del D. Lgs. 36/2023.

È ammesso, comunque, il subappalto per le sole attività di recapito locale, stampa e postalizzazione degli atti e per le affissioni.

ART. 16 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove nel corso delle attività fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinino la totale abolizione di tutte le entrate oggetto della concessione, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Il Comune, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario. Costituisce inadempimento alla presente concessione, la mancata o parziale effettuazione del servizio.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 codice civile, qualora a titolo esemplificativo il Concessionario:

- non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie;
- per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune.

Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. rubricato "Risolubilità del contratto per inadempimento" per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ("clausola risolutiva espressa"), le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti e in ogni caso qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- cancellazione del concessionario dall'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
- violazione delle norme sulla tutela dei dati personali e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto non autorizzato o in ulteriore subappalto;
- gravi e reiterate inadempienze dell'Aggiudicatario che comportino pregiudizio nell'andamento complessivo del servizio, ivi compresi i casi in cui tali inadempienze siano determinate dalla manifesta incapacità professionale del personale fornito o nell'esecuzione delle attività previste dal presente capitolato;
- non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- altri casi previsti da altre norme del presente capitolato.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Ente potrà comunque, in caso di inadempimento, diffidare ad adempiere l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile. La risoluzione del contratto provoca la cessazione dell'aggiudicatario con effetto

immediato dalla conduzione del servizio e la privazione di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni.

In caso di decadenza il comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come individuato dall'esperimento di procedura di gara.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, della legge 136/2010, il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori, nei limiti previsti dal presente capitolato d'oneri. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

ART. 18 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

Ai sensi dell'art. 28 del D:Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il D.U.V.R.I. (Documento unico dei Rischi di Interferenze) non è necessario in quanto non si ravvisano rischi di interferenza tra il personale del Committente e quello del Concessionario e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO E FUNZIONARI RESPONSABILI

L'aggiudicatario per i servizi in concessione assume la completa responsabilità del servizio e subentra al Comune in tutti gli obblighi, prescrizioni, diritti e privilegi previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:

- Perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- Accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione ed esecuzione.

L'aggiudicatario designa il Funzionario Responsabile delle entrate affidate al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone unico patrimoniale.

Nomina tra i propri dipendenti almeno un ufficiale della riscossione impegnato nell'esecuzione del presente contratto e almeno un agente accertatore.

L'aggiudicatario designa, altresì, il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Le designazioni dei soggetti di cui sopra debbono essere comunicate all'Amministrazione Comunale alla data di attribuzione del servizio ed entro 8 giorni dalla loro sostituzione.

L'aggiudicatario in veste di concessionario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI, RISERVATEZZA, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Borgo San Giovanni che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 0371 97004 Indirizzo PEC: comune.borgosangiiovanni@pec.regione.lombardia.it

Potrà inoltre contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.borgosangiiovanni.lo.it.

La Ditta aggiudicataria dovrà operare nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy con particolare riferimento al GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente.

La Ditta aggiudicataria della concessione assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa. Con apposito atto si procederà alla nomina dell'impresa quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati ai sensi del suddetto regolamento europeo.

Per il diritto di accesso agli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione del servizio in oggetto si rimanda ai combinati disposti del Codice dei Contratti e della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

INFORMATIVA TRASPARENZA ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e della Legge 35/2012 si informa:

- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato per la presente procedura è la Rag. Cristina Lampugnani Responsabile del Servizio Tributi.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia tra le parti avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente concessione, il foro competente esclusivo è quello di Lodi.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nella lettera d'invito ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi ed alle disposizioni vigenti in materia nonché a quelle civilistiche, contrattuali ed ai Regolamenti.